

**Contratto per l'affidamento della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni di rilevamento agrometeorologico, completa di servizi di manutenzione.**

**CIG 8779572C00 - CUP J19D16003220002**

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra **l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto**, con sede in Padova, via Ospedale Civile n. 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito nominata come ARPAV o Agenzia), nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato, che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto di ARPAV.

e

**E.T.G. S.R.L.**, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze al n. REA FI - 343450, C.F. e P.IVA 01914740483, domiciliata ai fini del presente atto in Scandicci (FI), via Di Porto n. 159, in persona del legale rappresentante Ing. Pietro Francini, giusta poteri risultanti da visura camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "Appaltatore");

**PREMESSO CHE**

1. con Decreto del Commissario Straordinario n. 147 del 01/06/2021, ARPAV ha indetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche Codice) e dell'art. 2 del D.l. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, una procedura aperta per l'affidamento della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni di rilevamento

agrometeorologico, completa di servizi di manutenzione, per un importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di Euro 1.470.220,00, di cui Euro 10.220,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;

2. con Deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 24/09/2021 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa E.T.G. S.R.L.;

3. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice;

4. ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, sono stati effettuati in capo all'Appaltatore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale;

5. in data 29/07/2021, sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è stata comunque rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, si può procedere alla stipulazione del presente contratto;

6. durante il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9, del Codice è stato presentato il ricorso n. 1227/2021 R.g. C.C. del 17/11/2021 al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto da parte dell'operatore economico secondo classificato in graduatoria, contro

A.R.PA.V e nei confronti di E.T.G. S.R.L, per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione;

7. con Sentenza n. 980/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso ed è quindi possibile procedere alla stipula;

8. l'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art.1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara**

1. Le premesse di cui sopra, l'Offerta tecnica ed economica, il Capitolato speciale e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti di obbligazione.

##### **Art. 2 - Norme regolatrici**

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente contratto e dai documenti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale, dall'Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;

b) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti da ARPAV, prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da ARPAV.

### **Art. 3 - Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni di rilevamento agrometeorologico, completa di servizi di manutenzione in garanzia full risk, di manutenzione correttiva e di manutenzione preventiva, nonché dell'integrazione della rete agrometeorologica con la rete idro-nivometeorologica c.d. "in tempo reale".

2. Con la stipula del contratto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto secondo le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato speciale e nell'Offerta tecnica.

### **Art. 4 - Durata del Contratto**

1. La durata dell'appalto, come da cronoprogramma allegato 8.6 al Capitolato, è al massimo di 36 mesi consecutivi, così ripartiti:

1. aggiornamento tecnologico delle stazioni da completare in 10 mesi consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura redatto in contraddittorio con ARPAV entro 15 dalla stipula del presente contratto;

2. servizio di manutenzione in garanzia full risk e manutenzione correttiva delle apparecchiature esistenti per i 24 mesi successivi a partire dalla data di ricevimento di ARPAV della comunicazione di fine

installazione disciplinata all'art. 3.3 del Capitolato speciale;

3. manutenzione preventiva su tutte le apparecchiature per 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione del piano di manutenzione preventiva disciplinato all'art. 4.3.1 del Capitolato speciale.

#### **Art. 5 - Importo contrattuale**

1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dall'Appaltatore nell'Offerta economica, così come specificati nel modulo Dettaglio di Offerta economica.

2. Detti prezzi, fatta salva la clausola di revisione periodica di cui al successivo art. 11, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi l'Appaltatore carico di ogni relativo rischio.

3. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio di cui al precedente art. 3, viene determinato, per la durata contrattuale in € 700.000,00 (*settecentomila/00*), IVA esclusa, così suddiviso:

€ 450.000,00 (*quattocentocinquantomila/00*), per la fornitura e installazione della componentistica delle stazioni;

€ 110.000,00 (*centodiecimila/00*), per i servizi di manutenzione correttiva biennale come disciplinata al punto 5.1 del Capitolato speciale;

€ 140.000,00 (*centoquarantamila/00*), per i servizi di manutenzione preventiva biennale come disciplinata al punto 5.1 del Capitolato speciale;

oltre agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di €

10.220,00, IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

4. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento e delle prescrizioni contrattuali.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata dall'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

3. L'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del

danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

6. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

7. In merito a quanto sopra ARPAV si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro

sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

#### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei



propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPAV.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto, prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), con riguardo in particolare al Trattamento dei dati personali conferiti per il perfezionamento del presente contratto, nonché per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù degli artt. da 15 a 22 della citata normativa.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento.

3. Le parti dichiarano inoltre che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.

4. L'Appaltatore viene individuato "Responsabile Esterno del trattamento" ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28 del GDPR. Allo scopo s'impegna a sottoscrivere per

accettazione l'atto di nomina, di cui all'allegato A e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni ivi contenute impartire dal Titolare del trattamento.

**Art. 10- Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva**

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi.

2. L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

3. L'Appaltatore ha trasmesso la polizza di responsabilità civile verso terzi n. 0561402034 della Società di Assicurazioni HDI Assicurazioni S.p.A. che assicura ARPAV contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale per sinistro superiore a € 2.500.000,00. Si precisa che tutte le eventuali franchigie e/o limitazioni e/o esclusioni presenti in polizza resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore.

**Art. 11 - Clausola di revisione periodica del prezzo**

1. I prezzi offerti, determinati a proprio rischio dall'Appaltatore, sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, per i primi 12 mesi dell'appalto e si intendono comprensivi di diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggi e di ogni

altro onere previsto nel Capitolato speciale.

2. I prezzi contrattuali potranno essere aggiornati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).

3. L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere richiesto – a pena di decadenza – entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo anno contrattuale, potrà essere concesso a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, così come richiamato dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

4. La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 2, costituisce il limite massimo oltre il quale ARPAV non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

#### **Art. 12 – Subappalto e sub-contratti**

1. L'Appaltatore, ha dichiarato in sede di offerta, che intende affidare in subappalto, nella misura massima del 50% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: "Fornitura, posa in opera e manutenzione di apparecchiature".

2. I pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore salvo che nelle

ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice.

3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. L'Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

5. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

6. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

7. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub -contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;

- l'importo del sub-contratto;

- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

8. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARPAV, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

10. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

15. Per tutto quanto non previsto in questa sede, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

**Art. 13 - Obblighi dell'Appaltatore in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.

2. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

5. In caso di intervenuta variazione in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, comunicati ad ARPAV, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare l'Agenzia tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 14 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito idonea garanzia, ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dell'importo di Euro 238.946,42 (duecentotrentottomilanovecentoquarantasei/42), resa da TUA Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (1.030 gg.) e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni

lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

4. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, così come descritto all'art. 9 del Capitolato speciale.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento (quietanza di pagamento della/e fattura/e, certificato di regolare esecuzione, ecc...), in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

6 ARPAV ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 - Recesso**

ARPAV si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del Codice.

#### **Art. 16 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità



della cessione stessa.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

#### **Art. 17 - Risoluzione**

1. ARPAV, fatto salvo quanto previsto all'art. 107 "Sospensione", commi 1, 2 e 4 del D.lgs. n. 50/2016, **può** risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del

D.lgs. n. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) sono state superate le soglie fissate da ARPAV nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016;

d) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto.

2. ARPAV **deve** risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso in cui ARPAV accerti un **grave inadempimento** dell'Appaltatore alle obbligazioni del presente contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnando un termine

non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, ARPAV, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ARPAV assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro in quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risacimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 – Clausola risolutiva espressa**

ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) difformità delle caratteristiche della fornitura e dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto e dal Capitolato speciale;
- b) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 7.2

“Penali” del Capitolato speciale.

Fermo quanto disposto dagli artt. 6 “Condizioni e modalità di esecuzione del servizio”, 8 “Obblighi di riservatezza”, 10 “Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva”, 12 “Subappalto e sub-contratti”, 13 “Obblighi dell’Appaltatore in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, 14 “Garanzia definitiva”, 16 “Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito”.

#### **Art. 19 - Penali**

1. L’Appaltatore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 7.2 del Capitolato speciale.

2. L’Appaltatore riconosce ad ARPAV la compensazione del credito derivante dall’applicazione di penali con quanto dovuto all’Appaltatore, ovvero, in difetto, di avvalersi della garanzia definitiva.

3. L’ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 18, lettera b).

#### **Art. 20 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. Il presente contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è soggetto alle seguenti modifiche in corso di esecuzione:

a) Arpav si riserva il diritto di aumentare opzionalmente la fornitura di componentistica sino ad un massimo di Euro 20.000,00, oltre IVA, ai prezzi indicati dal concorrente nel modulo 12 dell’offerta di gara.

b) Revisione periodica del prezzo di cui al precedente art. 11.

2. Le altre modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del

Codice.

3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ARPAV.

**Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e Responsabile tecnico**

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott Umberto Fucigna, collaboratore tecnico Professionale dell'Ufficio Reti di monitoraggio dell'U.O. Meteorologia e Climatologia. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Questi avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura.

2. Il Responsabile tecnico individuato dall'Appaltatore che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è il Sig. Raffaele Olmi.

#### **Art. 22 – Verifica di conformità**

1. Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del Codice il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Nel caso in cui, nelle verifiche periodiche effettuate mensilmente, il Direttore dell' esecuzione del contratto ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della comunicazione di contestazione recapitata tramite posta elettronica certificata.

3. Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di penale.

4. La verifica finale sulla regolarità del servizio reso durante il periodo di vigenza contrattuale, viene effettuata non oltre sei mesi dalla conclusione del contratto, a conclusione della quale verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità.

#### **Art. 23 - Fatturazione e pagamenti**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura secondo le modalità di seguito indicate.

2. Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso la U.O. Risorse Finanziarie Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;

- specificare il CIG n. e il CUP e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

3. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

4. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

5. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 del presente

contratto è così dettagliato:

**a)** con riferimento alle attività di fornitura ed installazione degli strumenti e degli apparati nonché alle attività connesse al servizio di garanzia full risk:

- 40% del valore contrattuale della fornitura a seguito della verifica in fabbrica, dei materiali da porre in opera;

- 55% del valore contrattuale della fornitura a seguito della sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni ed inizio del servizio di manutenzione;

- 5% del valore contrattuale della fornitura a seguito della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità finale;

**b)** con riferimento al servizio di manutenzione correttiva, l'Appaltatore effettuerà la rendicontazione dell'attività svolta seconda quanto indicato all'art. 5.1 del Capitolato speciale, con fatture trimestrali il cui importo sarà pari a 1/8 del prezzo offerto per il servizio complessivo biennale;

**c)** con riferimento al servizio di manutenzione preventiva, l'Appaltatore effettuerà la rendicontazione dell'attività svolta seconda quanto indicato all'art. 5.1 del Capitolato speciale, con fatture trimestrali il cui importo sarà determinato moltiplicando il costo unitario di intervento per il numero di stazioni per le quali effettivamente sia stato erogato il servizio di manutenzione preventiva, previa attestazione di regolare esecuzione da parte dei tecnici preposti ARPAV. Il costo unitario di intervento è determinato dalla divisione del prezzo offerto per il servizio di manutenzione



preventiva, per il numero di interventi complessivi (604, cioè 151 stazioni per 2 interventi all'anno, per i 2 anni di durata del servizio).

6. Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario.

7. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

9. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte in caso di mancata produzione del Documento di cui sopra.

#### **Art. 24 - Elezioni di domicilio**

1. Agli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio

presso la sede di Via Di Porto n. 159 – 50018 Scandicci (FI).

2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi: ARPAV: [acquisti@pec.arpav.it](mailto:acquisti@pec.arpav.it); Appaltatore: [etgsrl@pec.etgsrl.it](mailto:etgsrl@pec.etgsrl.it) al quale saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni relativi al contratto.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

#### **Art. 25 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza**

1. Viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) predisposto da ARPAV, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte dell'Appaltatore. I costi derivanti da rischio di interferenza sono pari ad Euro 10.220,00.

#### **Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri

conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.

3. ARPAV si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Art. 27 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione**

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Codice.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

3. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a

corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato che saranno comunicate dall'Agenzia.

**Art. 28 – Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV**

a) L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021. A tal fine l'Appaltatore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.

b) L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto di aggiudicazione dell'appalto.

c) Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

d) L'Appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

#### **Art. 29 - Foro di competenza**

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Padova.

#### **Art. 30 - Rinvio**

1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER ARPAV

PER L'APPALTATORE

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Loris Tomiato

Ing. Pietro Francini

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente